



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE II - RAPPORTI INTERNAZIONALI

RAPPORTO

Presentato conformemente alle disposizioni dell'art. 22 della Costituzione dell'organizzazione Internazionale del Lavoro, per il periodo fino al 1/9/2001 dal Governo della Repubblica Italiana sulle misure prese per dare effetto alle disposizioni della Convenzione n. 139/1974 su: "occupational cancer".

TITOLO RAPPORTI

Ann. 2001

Rapporto del Governo Italiano ai sensi dell'art. 22 della Costituzione O.I.L. sulle misure per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione n. 139/1974: "Cancro Professionale".

Rapporto del G.I. anno 2000 cancro professionale

Il cancro professionale può essere considerato come una estrema forma di effetto tossico ritardato, dovuta all'esposizione ad agenti cancerogeni, chimici, fisici e biologici nell'ambiente lavorativo. L'importanza dei tumori professionali risiede nel fatto che gli stessi, una volta individuati gli agenti determinanti, possono essere rimossi o controllati più facilmente dei fattori legati ad esempio ad abitudini di vita, che risentono di influenze culturali difficilmente modificabili.

Storicamente il cancro professionale occupa una posizione di primo piano nella ricerca sul cancro.

Tra le sostanze dotate di attività cancerogena cui possono essere esposti i lavoratori nell'ambito dell'attività professionale si distinguono gli **agenti chimici** (sostanze organiche; sostanze inorganiche); **agenti fisici** e **agenti biologici**.

Sulla base dell'art. 69 del D.lg. 626/94 i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, deve adottare misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del D.lg. 15/6/1991 n. 277.

Nuove ed importanti modifiche sono state apportate al decreto legislativo 19/9/1994 n. 626, in particolare al Titolo VII relativo alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, estendendo tale protezione anche agli agenti mutageni.

Infatti, con la direttiva 97/42/CE del Consiglio europeo del 27/6/1997 che ha modificato la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei rischi derivanti dalla esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro e con l'emanazione della Direttiva 1999/382/CE che ha modificato, per la seconda volta, la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni, la normativa a

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha subito sostanziali modifiche integrative.

Queste importanti integrazioni sono state recepite dall'Italia emanando il Decreto Legislativo 25/2/2000 n. 66.

Nelle disposizioni generali (art.1, comma 1) del decreto viene stabilito, innanzitutto che la rubrica del titolo VII del Decreto legislativo 19/9/1994, n. 626 è sostituita dalla seguente: "protezione da agenti cancerogeni e mutageni".

Una più chiara ed estesa definizione dei termini "agente cancerogeno e mutageno" viene data sostituendo l'art. 61 del D.lg. 626/94 il quale precisa che si intende per:

AGENTE CANCEROGENO

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2 stabiliti ai sensi del D.lg. 3/2/1997 n. 52 e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più sostanze singole risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei decreti legislativi 3/2/1997 n. 52 e 16/7/1998 n. 285;

Una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto all'allegato VIII.

Tale prescrizione sostituisce il precedente rinvio alle categorie R45 e R49 contenute nelle direttive CEE 67/548 e 88/379. In base ai criteri di classificazione delle sostanze cancerogene di cui al punto 4.2.1. del D.M. 28/2/97, vengono attribuite alla classe 1 quelle sostanze o preparati noti per gli effetti cancerogeni sull'uomo (dati epidemiologici) e alla classe 2 quelle sostanze o preparati che in base a studi a lungo termine su animali ed altre specifiche informazioni specifiche, sono da considerarsi cancerogeni per l'uomo (dati sperimentati su animali).

AGENTE MUTAGENO

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2 stabiliti ai sensi del Decreto Legislativo 3/2/1997 n. 52 (attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose) e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai

limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 stabiliti ai sensi dei decreti legislativi 3/2/1997 n. 52 e 16/7/1998).

Valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno e mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII bis".

La nuova normativa, introdotta con il decreto legislativo n. 66 /2000, tra l'altro ha apportato delle modifiche alle misure di tutela contro il rischio da agenti cancerogeni attraverso l'introduzione di misure di tutela dal rischio dovuto ad agenti mutageni.

Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare che la nuova definizione di cui all'art. 61 risulta più ampia rispetto a quella precedente, in quanto ha svincolato l'individuazione degli agenti cancerogeni dalle frasi di rischio che compaiono nell'etichettatura R45 R49. Infatti i dati scientifici forniti dalla specifica letteratura evidenziano che il numero degli agenti chimici con effetti cancerogeni è superiore a quello degli agenti in commercio etichettati con le frasi di rischio di cui sopra. Il legislatore ha ritenuto opportuno far riferimento ai criteri riportati nella legislazione inerente l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi per stabilire se l'agente chimico debba ritenersi cancerogeno.

L'allegato VIII succitato, contenente l'elenco delle sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni, è stato così modificato dal D.L. gs n. 66/2000:

- Produzione di auramina col metodo Michler;
- I lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
- Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
- processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isoprilico;
- Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

In risposta in particolare alla richiesta della commissione, di essere informata di tutte le altre sostanze o agenti per i quali sia proibita l'esposizione professionale o per i quali occorre una specifica autorizzazione, si fa presente che a norma dell'art.

72 c. 1 del D.Lgs 66/2000, spetta alla Commissione consultiva tossicologica nazionale individuare periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del D.Lgs 3/2/1997 n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi previsti e fornisce consulenza ai Ministeri del Lavoro e della Sanità, su richiesta in tema di agenti chimici pericolosi.

Il 2° co. Prevede che con decreto dei Ministri del Lavoro e della Sanità, sentita la Commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:

- a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII bis del D.Lgs 626/94 in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione normativa e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni e mutageni;
- b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione della individuazione effettuata ai sensi del comma 1°.

La lista delle sostanze e degli agenti cancerogeni vietati è contenuta nell'art. 1 del D.Lgs 25/2/1992 n. 77 cui rinvia l'art. 6 dello stesso decreto, che così recita: "La produzione e l'utilizzazione degli agenti di cui all'art. 1 sono vietate, ad eccezione del caso in cui gli stessi siano presenti durante la lavorazione o al termine di esse in concentrazione inferiore allo 0,1% in peso".

Gli agenti di cui al succitato art. 1 sono i seguenti:

- a) 2-naftalina e suoi sali;
- b) 4-aminodifenile e suoi sali;
- c) benzidina e suoi sali;
- d) 4-nitrodifenile.

L'art. 37 del D.Lgs 15/8/1991 n. 277 co. 1 vieta l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo. Nel II° co. Dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1993 siano vietate le attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa densità (inferiore a 1 g/cm^3 che contengono amianto).

A norma dell'art. 8 D.Lgs n. 77/1992: "Chiunque intenda intraprendere un'attività intesa a produrre o utilizzare un agente di cui all'art. 1 per ricerche, sperimentazioni ivi comprese le analisi, deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al disposto dell'art. 1 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La richiesta di autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

- a) descrizione della ricerca o della sperimentazione e indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione dell'agente;
- b) quantitativi di agente impiegato o eventualmente prodotto;
- c) numero dei lavoratori addetti;

- d) caratteristiche del locale ove gli agenti vengono prodotti, custoditi, utilizzati e strumentazioni dei lavoratori;
- e) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori;
- f) misure previste per distruggere gli agenti presenti negli scarti al termine di ogni operazione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali di concerto con i Ministri della Sanità e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato su conforme parere della commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del D.P.R. n. 547/55. Essa ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Le autorizzazioni così rilasciate sono comunicate all'organo di vigilanza competente.

A norma dell'art. 9 il datore di lavoro che intende esercitare un'attività nella quale inevitabilmente gli agenti di cui al co. 1 si formano e sono temporaneamente presenti in una concentrazione pari o superiore allo 0'1% in peso deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al Ministero del Lavoro e politiche sociale. In tal caso la richiesta di autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

- a) descrizione della reazione o processo, con particolare riguardo alle fasi nelle quali sono presenti gli agenti di cui all'art. 1, che devono comunque svolgersi in un sistema chiuso;
- b) numero dei lavoratori addetti;
- c) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori;
- d) copia della documentazione di cui all'art. 4 co. 5 e 7.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro del Lavoro di concerto con i Ministri della Sanità e dell'industria, del Commercio e dell'artigianato su conforme parere della Commissione Consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Anche questa ha la durata di tre anni rinnovabile e va comunicata una volta ottenuta all'organo di vigilanza competente.

Per quanto attiene alle misure prese allo scopo di sostituire le sostanze o agenti cancerogeni con altri non cancerogeni o meno nocivi, si fa presente che il datore di lavoro deve evitare o ridurre l'utilizzazione di detti agenti sul luogo di lavoro sostituendoli sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato è meno nocivo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno, il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente

cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

Qualora il ricorso ad un sistema chiuso non sia tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII bis.

Tra le misure tecniche, organizzative, procedurali che il datore di lavoro deve adottare al fine di ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti si segnalano le seguenti:

- a) assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
- b) limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possano essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
- c) progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Qualora ciò non fosse tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4 comma 5 lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
- d) provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277;
- e) provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- f) elaborare procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
- g) assicurare che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;

- h) assicurare che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
- i) disporre, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione, sono stati fissati quelli per benzene, cloruro di vinile monomero e polveri di legno [(D.L.gs 626/94 così come modificato dal D.L.gs 66/2000 -allegato VIII bis (art. 61 comma 2 ; art. 62, comma 3 e art. 72 comma 2 lettera a)].

Benzene: $3,25 \text{ mg/m}^3$ o 1 ppm (fino al 31/12/2001 è ppm o $9,75 \text{ mg/m}^3$)

Cloruro di vinile monomero: $7,77 \text{ mg/m}^3$ o 3 ppm

Polveri di legno: 5 mg/m^3 .

Per quanto attiene alle misure che il datore di lavoro deve adottare dal punto di vista igienico, si segnalano le seguenti:

- a) assicurare che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati e adeguati;
- b) disporre che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) provvedere affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.

Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei strumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

Relativamente al sistema di registrazione dei dati, il D.Lgs 626/94 così come modificato dal D.Lgs 242/96 e D.Lgs 66/2000 prevede:

art. 70 (registro di esposizione e cartelle sanitarie):

- 1) i lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
- 2) Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.
- 3) Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
- 4) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro -ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
- 5) In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie di rischio all'ISPESL.
- 6) Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
- 7) I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
- 8) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 7:
 - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

- b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
 - c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza di cui al comma 1;
 - d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
- 9) I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della Sanità di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione consultiva permanente.
- 10) L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della Sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

Art. 71 registrazione dei tumori:

L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche.

L'ISPESL rende disponibile al Ministero della Sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale".

In relazione ai sistemi di registrazione dell'esposizione professionale ad agenti cancerogeni, l'ISPESL ha messo a punto il SIREP (sistema informativo per la registrazione delle esposizioni e delle patologie in ambiente di lavoro) per il monitoraggio della natura, frequenza ed intensità dei rischi espositivi nei luoghi di lavoro.

Sulla base dell'incarico assegnato dal Ministero della Sanità e nella consapevolezza che tali registri costituiscono uno strumento prevenzionale di primaria importanza, l'ISPESL ha elaborato, mediante la costituzione di due appositi gruppi di lavoro, schemi progettuali di riferimento che oltre ad individuare la modellistica di riferimento, consentono di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla legge con modalità idonee a soddisfare le principali regole di governo di quello che può essere considerato un vero e proprio sistema informativo.

Relativamente ai sistemi di registrazione delle patologie è stata privilegiata, per le neoplasie ad elevata frazione etiologica, la realizzazione di reti di sorveglianza epidemiologica a carattere sistematico quali il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (Re.Na.M). Tale modello di rilevazione sarà esteso agli altri "eventi sentinella" di esposizioni occupazionali quali i tumori dei seni nasali e paranasali e gli angiosarcomi epatici (polveri di legno e CVM). E' stato istituito inoltre il database Ca.Re (cancer report) sulla scorta delle notifiche di tumori di sospetta origine professionale pervenute dai soggetti del SSN. Il sistema della sorveglianza epidemiologica delle neoplasie professionali è stato integrato infine con l'istituzione del monitoraggio dei casi di tumore occupazionale a bassa frazione etiologica e di ampia diffusione nella popolazione generale (quali ad esempio polmone e vescica).

Tale sistema (occupational cancer monitoring) si basa su un procedimento di linkage fra gli archivi dei registri di tumori di popolazione e gli archivi dell'istituto nazionale previdenziale (INPS) per la ricostruzione delle storie lavorative. E' prevista l'estensione del sistema ad altre fonti di rilevazione quali gli archivi di mortalità e le schede di dimissione ospedaliera.

In merito ai doveri di informazione e di formazione che fanno capo ai datori di lavoro in forza di quanto previsto dall'art. 66 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/94 e D. Lgs. 66/2000 si segnalano gli obblighi informativi sui seguenti punti:

- a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
- e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni

devono essere conformi al disposto della legge 29/5/1974 n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene al Servizio espletato nel trasporto aereo, si fa presente che il Decreto da emanarsi in attuazione all'art. 1 co. 2 D.L.gs 626/94 a cura del Ministro competente di concerto con i Ministri del Lavoro, della Sanità e della Funzione Pubblica, diretto ad individuare le particolari esigenze connesse al servizio espletato, si fa presente che detto decreto ad oggi non è ancora stato adottato, mentre per quanto attiene al trasporto marittimo, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27/7/1999 n. 271 recante: "adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31/12/1998 n. 485" (Allegato sub 1).

In merito alla domanda di cui al punto 3, si fa presente che l'art. 71 co 2 del D. L.gs. 626/94 è sostituito dal seguente:

"L'ISPESL realizza nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al co. 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle attività istituzionali dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della Sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale".

A norma del co 3 dello stesso articolo: " con decreto dei Ministri della Sanità e del lavoro, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al co. 1". Il succitato decreto, essendo in corso di emanazione, non può ancora essere trasmesso.

Riguardo la domanda di cui al punto 4 relativa al numero delle infrazioni rilevate, si comunica che non si ha la disponibilità di dati statistici da fornire al riguardo.

In relazione al quesito di cui al punto 5 si fa presente che nell'ordinamento italiano esistono tutta una serie di disposizioni normative che, a vario titolo, prevedono controlli periodici di carattere sanitario.

Gli accertamenti sanitari periodici sono necessari a valutare l'idoneità di ciascun lavoratore a svolgere la specifica attività, nonché ad individuare i segni patologici rivelatori di malattia o l'eccessiva esposizione a fattori di rischio.

Gli accertamenti sanitari periodici si articolano sostanzialmente nelle visite mediche e negli esami complementari strumentali, specialistici e di laboratorio che devono essere effettuati, ad integrazione delle prime, in base a specifiche normative, a prescrizioni delle A.S.L., alle conoscenze scientifiche.

Il D.P.R. n. 303/1956 distingue due eventualità di visite mediche per i lavoratori esposti:

1. quelle da effettuare prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati (visite preventive);
2. quelle da effettuare successivamente, nei periodi indicati nella tabella allegata, per constatare il loro stato di salute (visite periodiche).

Tali eventualità sono da considerare immutate con l'entrata in vigore delle più recenti normative sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro (D.L.gs n. 277/1991 e n. 6262/1994). in quanto per i rischi tabellati continuano a valere le disposizioni generali stabilite dall'art. 33 del D.P.R. 303/1956.

A tale fine si segnalano le seguenti norme che opportunamente si allegano:

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 ("norme generali per l'igiene del lavoro") artt. 33 (Visite mediche) 34,35 e relativa tabella allegata al decreto in particolare per quanto riguarda la periodicità della sorveglianza sanitaria;

D.Lgs 15 agosto 1991 n. 277 capo II° protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione di piombo metallico") artt. 7 (obblighi del medico competente) 15 (Controllo sanitario: clinico, biologico) 16 (superamento dei valori limite biologici); capo III° (protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro) artt. 239 (controllo sanitario) 53 (Contravvenzioni commesse dal medico competente);

D.L.gs 25 gennaio 1992 n. 77 ("Attuazione della Direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro") art. 5 (obblighi del medico competente), art. 13 (contravvenzioni commesse dal medico competente).

D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 Tit. III (protezione da agenti cancerogeni) capo III (sorveglianza sanitaria art. 69 (accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche) 92 (contravvenzioni commesse dal medico competente).

Per i rischi elencati nelle tabelle allegate al D.P.R. 303/1956, l'art. 33 dello stesso stabilisce l'obbligo di visite periodiche, secondo le scadenze indicate, per i lavoratori esposti a sostanze tossiche, infettanti, nocive.

L'obbligo sussiste anche per i lavoratori occupati nella medesima azienda, ma impiegati in altre attività che si svolgono nello stesso ambiente e per quelli impiegati

nelle lavorazioni soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali o ritenute dalla ASL pregiudizievoli per la salute (art. 34 D.P.R. n. 303/1956).

L'onere delle visite, da effettuarsi da parte di un medico competente, è a carico del datore di lavoro il quale può essere autorizzato dalla ASL ad effettuarle ad intervalli più lunghi (mai comunque superiori al doppio del periodo indicato) quando lo consentano le misure di prevenzione tecnica ed ambientale (art. 35 D.P.R. n. 303/1956).

In taluni casi, ove il rischio possa ritenersi irrilevante (esiguità di impiego dell'agente nocivo, lavorazioni occasionali), la ASL può esonerare del tutto il datore di lavoro dall'obbligo anzidetto (art. 35, D.P.R. n. 303/56).

Le strutture delle ASL preposte alla vigilanza nei luoghi di lavoro possono prescrivere l'esecuzione di esami integrativi al fine di accertare lo stato di salute dei lavoratori (art. 33 comma 3 D.P.R. 303/56); è opportuno comunque che il medico competente, pur in assenza di prescrizioni o disposizioni di legge vincolanti, faccia effettuare le indagini di laboratorio e/o strumentali più idonee, attenendosi alle indicazioni della letteratura medica o alle tabelle elaborate da Istituti e società scientifiche particolarmente qualificate (ISPESL, INAIL, ecc.)

Per i casi che richiedono l'effettuazione delle visite periodiche e la loro periodicità si rinvia alle tabelle allegate al D.P.R. n. 303/1956.

Per gli obblighi derivanti dall'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore si veda quanto esposto nella nota medico competente.

ELENCO DEGLI ALLEGATI :

- 1) **Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 66** " Attuazione della Direttiva 97/42/Ce e 1999/38/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro";
- 2) **Decreto legislativo 27/7/1999 n. 271** " Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485";
- 3) **Estratto D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303** " Norme generali per l'igiene del lavoro " (artt. 4,33,34,35) + allegato contenente la tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
- 4) **Estratto D.Lgs 15 agosto 1991 n. 277** (artt. 5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35);
- 5) **Estratto d.l.gs 25 gennaio 1992 n. 77** (artt. 3,5,7,13).
- 6) **Estratto D.L.gs 19 settembre 1994 n. 626** artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,92).